

POLIZZA

Numero **750.025.0000908585**
 Agenzia **TODI 750**
 Canale Distribuzione **NARDONI CLAUDIO**

DATI DEL CONTRAENTE

Ragione Sociale **EUROSPORT ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI PROMOZIONE SOCIALE**
 Partita Iva **01783330978**
 Indirizzo **VIA DEL CAROTA 3**
 Comune **FIRENZE** Provincia **FI** C.A.P. **50126**
 Cellulare per comunicazioni **3357299990** E-mail per comunicazioni **segreteria@eurosportitalia.it**

DATI DEL SOGGETTO DEBITAMENTE AUTORIZZATO A FIRMARE

Cognome Nome **FIGNA PAOLO**

DATI DI POLIZZA

Effetto Ore **24:00** del **31/08/2024** Scadenza Ore **24** del **31/08/2025** Durata Anni **1** Mesi **0** Giorni **0**
 1° Quietanza **30/11/2024** Data rescindibilità ***** Periodo di mora **30**
 Frazionamento **trimestrale**
 Coassicurazione **NO** Quota Vittoria **100.00**

POLIZZA SOGGETTA A REGOLAZIONE PREMIO

L'importo dovuto quale premio minimo imponibile, per ciascun anno o frazione, in nessun caso potrà essere inferiore a

PREMIO ANNUO DI POLIZZA

Premio lordo annuo di polizza [redacted] di cui imposte [redacted]
 Premio lordo annuo di polizza [redacted] di cui diritti di polizza [redacted] di cui imposte [redacted]

PREMIO RATA INIZIALE

Imponibile [redacted] Imposte [redacted] Totale [redacted]

PREMIO RATE SUCCESSIVE

Imponibile [redacted] Imposte [redacted] Totale [redacted]

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Forma di Assicurazione **Assicurazione per categorie di persone a capitali fissi**
 Indirizzo **VIA DEL CAROTA, 3**
 Comune **FIRENZE**
 C.A.P. **50126**
 Provincia **FI**
 Nazione **0**
 Tipo di Copertura **RISCHIO LIMITATO AL TIPO DI ATTIVITA'**
 Tipo di Rischio **Condizione Particolare 7R - ASSOCIAZIONE SPORTIVA**
 Numero unità **2000**

BENEFICIARI

Beneficiario caso Morte **Gli eredi Legittimi (se non diversamente indicato mediante specifico atto contrattuale)**

GARANZIE PRESTATE
SEZIONE INFORTUNI

	Prima rata	Rate successive	Imponibile annuo	Imponibile annuo
MORTE	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Somma Assicurata (per multipli di retribuzione : limite massimo di somma assicurata per persona in base ai multipli di retribuzione).	€ 10.000,00			
Descrizione Categoria Assicurati	tesserati			
Preventivo (per multipli di retribuzione: retribuzioni in Euro)	2000			
Saggio	4,05			

SEZIONE INFORTUNI

Premio Minimo di Regolazione

Regolazione Premio

SI

INVALIDITA' PERMANENTE

Imponibile annuo

Somma Assicurata (per multipli di retribuzione : limite massimo di somma assicurata per persona in base ai multipli di retribuzione).

€ 20.000,00

Tabella Invalidità Permanente

Tabella I.P. INAIL - Condizione Particolare 7.E

Franchigia Invalidità Permanente

Franchigia come da C.G.A.

Descrizione Categoria Assicurati

tesserati

Preventivo (per multipli di retribuzione: retribuzioni in Euro)

2000

Saggio

4,05

Premio Minimo di Regolazione

Regolazione Premio

SI

DIARIA DA RICOVERO E CONVALESCENZA (condizione particolare 7.F)

Imponibile annuo

Somma Assicurata (per multipli di retribuzione : limite massimo di somma assicurata per persona in base ai multipli di retribuzione).

€ 20,00

Descrizione Categoria Assicurati

tesserati

Preventivo (per multipli di retribuzione: retribuzioni in Euro)

2000

Saggio

4,05

Premio Minimo di Regolazione

Regolazione Premio

SI

RIMBORSO SPESE SANITARIE DA INFORTUNIO (condizione particolare 7.W)

Imponibile annuo

Somma Assicurata (per multipli di retribuzione : limite massimo di somma assicurata per persona in base ai multipli di retribuzione).

€ 1.500,00

Descrizione Categoria Assicurati

tesserati

Preventivo (per multipli di retribuzione: retribuzioni in Euro)

2000

Saggio

4,05

Premio Minimo di Regolazione

Regolazione Premio

SI

CONDIZIONI INTEGRATIVE (Si richiama l'attenzione ai sensi dell'art 166 D.Lgs. 209/2005)
825 - Descrizione del rischio

La presente polizza si intende valida per gli iscritti durante le attività sportive degli Sport indicati:

- Arti marziali
- Tiro con l'arco
- Atletica leggera
- Badminton
- Baseball
- Bodybuilding
- Bowling
- Calcio a 11/7/8
- Calcio a 5
- Beach soccer
- Canottaggio
- Danza
- Dama

Ginnastica: Fitness - Generale - Artistica e Ritmica - Aerobica - Aerea
Golf
Twirling
Scacchi
Nuoto
Orientering
Sport invernali: sci, sci alpino, sci di fondo, escluso bob, slittino e hockey
Pallacanestro
Pallapugno
Pallanuoto
Pallavolo
Scherma
Power lifting
Pugilato
Rugby (solo per atleti fino alla categoria Under 12)
Pentathlon
Tennis - Tennis tavolo - Beach tennis - Paddle
Rafting
Rotellistica -Pattinaggio
Sport Tradizionali
Pesca Sportiva
Tiro con l'Arco
Pesisitica
Triathlon

A parziale deroga della Condizione Particolare 7R- Associazioni Sportive - si pattuisce che, in casi di INVALIDITA' PERMANENTE PARZIALE, per gli sport sotto indicati la franchigia si intende fissa al 7%:

Calcio a 5
Calcio 7/8/11
Rugby (assicurati solo atleti fino alla categoria Under 12)
Pallacanestro
Pugilato
Sport invernali
Pesisitica
Rafting

Ad integrazione dell'Art. 8.1 - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E RELATIVI OBBLIGHI - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE - in caso di infortunio senza ricovero, la denuncia dell'infortunio deve essere accompagnata anche da certificato di pronto soccorso.

A parziale deroga dell'ART. 4.5 PERSONE NON ASSICURABILI - si conviene che la presente polizza è operante anche per tesserati con disabilità.

In riferimento alla clausola 13415-RSS e diaria da infortunio associazioni sportive
A PARZIALE DEROGA, QUALORA L'INFORTUNIO NON ABBA DATO ORIGINE A RICOVERO O INTERVENTO CHIRURGICO RESTERA' A CARICO DELL'ASSICURATO UNA FRANCHIGIA DI 75€ PER SINISTRO.

Fermo il resto.

2700 - Proroga termini di pagamento del premio

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1901 del Codice Civile, il termine per il pagamento dei premi o delle rate successive è quello indicato nel frontespizio di polizza alla voce periodo di mora

13415 - RSS E DIARIA DA INFORTUNIO PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE

A PARZIALE DEROGA/INTEGRAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOD. PB.025.342, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

RIMBORSO SPESE SANITARIE DA INFORTUNIO.

Se prevista in polizza la garanzia "Rimborso Spese Sanitarie da infortunio", di cui alla Condizione Particolare 7.W delle Condizioni di Assicurazione, la stessa si intende abrogata e così sostituita:

in caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, l'Impresa rimborsa, fino a concorrenza del massimale indicato in polizza per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo, le spese effettivamente sostenute per:

a)prestazioni sanitarie relative al ricovero o all'intervento chirurgico senza ricovero:

- onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, endoprotesi ed apparecchi terapeutici applicati durante l'intervento;
- rette di degenza, CON IL LIMITE GIORNALIERO DEL 2% DEL MASSIMALE INDICATO IN POLIZZA;
- assistenza medica ed infermieristica, cure, fisiochinesiterapia, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici durante il ricovero o l'intervento chirurgico;

b)prestazioni sanitarie successive al ricovero, all'intervento chirurgico o all'infortunio che non abbia determinato ricovero o intervento chirurgico:

- visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, fisiochinesiterapia e cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), EFFETTUATI NEI 90 GIORNI SUCCESSIVI ALL'INFORTUNIO, AL RICOVERO O ALL'INTERVENTO CHIRURGICO PURCHÉ PRESCRITTI DAL MEDICO CURANTE.

QUALORA L'INFORTUNIO NON ABBA DATO ORIGINE A RICOVERO O INTERVENTO CHIRURGICO, I TERMINI DI CUI SOPRA DECORRONO DAL GIORNO DELL'INFORTUNIO STESSO E L'IMPRESA RIMBORSERÀ LE SPESE SOSTENUTE E DOCUMENTATE FINO A CONCORRENZA DEL 20% DEL MASSIMALE PATTUITO, RESTANDO A CARICO DELL'ASSICURATO UNA FRANCHIGIA DI EURO 52,00 PER SINISTRO.

La riduzione di fratture è considerata intervento chirurgico;

c)il trasporto dell'Assicurato con ambulanza all'ambulatorio o all'istituto di cura, da un istituto di cura all'altro e per il ritorno a casa, FINO A CONCORRENZA DEL 10% DEL MASSIMALE ASSICURATO, CON IL LIMITE DI EURO 517,00 (LA NECESSITÀ DEL TRASPORTO DEVE ESSERE CERTIFICATA DA UN MEDICO);

d)primo acquisto di protesi ortopediche anche sostitutive di parte anatomica, rese necessarie da infortunio, nonché le spese sostenute per l'acquisto o noleggio (PER UN ANNO) di carrozzelle ortopediche;

e)cure ed applicazioni, inclusi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva, EFFETTUATI ENTRO DUE ANNI DALL'INFORTUNIO e sempreché la polizza sia in vigore, resi necessari per ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici al volto provocati dall'infortunio, FINO A CONCORRENZA DEL 20% DELLA SOMMA ASSICURATA, CON IL MASSIMO DI EURO 1.040,00.

IL RIMBORSO VIENE EFFETTUATO A CURA ULTIMATA, SU PRESENTAZIONE DELLA CARTELLA CLINICA COMPLETA (IN CASO DI RICOVERO), DELLA DOCUMENTAZIONE MEDICA RELATIVA ALLE CURE, NONCHÉ DEGLI ORIGINALI DELLE RELATIVE NOTULE, DISTINTE E RICEVUTE DEBITAMENTE QUIETANZATE.

L'Impresa corrisponde all'Assicurato l'indennità forfettaria di euro 15,00 per ciascun sinistro comportante ricovero a titolo di concorso spese per il rilascio della cartella clinica relativa al sinistro denunciato.

DIARIA DA RICOVERO E GESSATURA.

Se prevista in polizza la garanzia "Diaria da Ricovero e convalescenza", di cui alla Condizione Particolare 7.F delle Condizioni di Assicurazione, la stessa si intende abrogata e così sostituita:

a)in caso di ricovero in istituto di cura reso necessario da infortunio, non escluso ai sensi di polizza, l'Impresa assicura, per ogni pernottamento e PER UN PERIODO MASSIMO DI 120 GIORNI PER OGNI ANNO ASSICURATIVO, la corresponsione dell'indennità pattuita in polizza per ciascun Assicurato. Qualora durante il ricovero sia applicata una gessatura, in alternativa alla presente garanzia l'Assicurato può optare per la liquidazione dell'indennità da gessatura di cui al seguente punto b).

IN CASO DI SINISTRO L'ASSICURATO O GLI AVENTI DIRITTO, OLTRE A ESSERE TENUTI AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 8.1, DEVONO PRESENTARE COPIA INTEGRALE DELLA CARTELLA CLINICA O DOCUMENTO EQUIVALENTE, IN ORIGINALE;

b) in alternativa alla garanzia "Diaria da ricovero", o quando l'infortunio non abbia reso necessario il ricovero, in caso di applicazione di una gessatura l'Impresa corrisponde un'indennità giornaliera, di importo pari a quella da ricovero, per l'intero periodo di immobilizzazione fino al giorno di rimozione, comunque sino a un periodo massimo, per ciascun assicurato, di 45 giorni per evento e per anno assicurativo.

IN CASO DI SINISTRO L'ASSICURATO O GLI AVENTI DIRITTO, OLTRE A ESSERE TENUTI AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 8.1, DEVONO PRESENTARE COPIA INTEGRALE DELLA CARTELLA CLINICA O DOCUMENTO EQUIVALENTE, IN ORIGINALE, RILASCIATO DAL CENTRO MEDICO CHE HA EFFETTUATO L'APPLICAZIONE E LA RIMOZIONE DEL TUTORE IMMOBILIZZANTE.

13415 - RSS E DIARIA DA INFORTUNIO PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE

A PARZIALE DEROGA/INTEGRAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOD. PB.025.342, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

RIMBORSO SPESE SANITARIE DA INFORTUNIO.

Se prevista in polizza la garanzia "Rimborso Spese Sanitarie da infortunio", di cui alla Condizione Particolare 7.W delle Condizioni di Assicurazione, la stessa si intende abrogata e così sostituita:

in caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, l'Impresa rimborsa, fino a concorrenza del massimale indicato in polizza per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo, le spese effettivamente sostenute per:

a) prestazioni sanitarie relative al ricovero o all'intervento chirurgico senza ricovero:

- onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, endoprotesi ed apparecchi terapeutici applicati durante l'intervento;

- rette di degenza, CON IL LIMITE GIORNALIERO DEL 2% DEL MASSIMALE INDICATO IN POLIZZA;

- assistenza medica ed infermieristica, cure, fisiochinesiterapia, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici durante il ricovero o l'intervento chirurgico;

b) prestazioni sanitarie successive al ricovero, all'intervento chirurgico o all'infortunio che non abbia determinato ricovero o intervento chirurgico:

- visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, fisiochinesiterapia e cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), EFFETTUATI NEI 90 GIORNI SUCCESSIVI ALL'INFORTUNIO, AL RICOVERO O ALL'INTERVENTO CHIRURGICO PURCHÉ PRESCRITTI DAL MEDICO CURANTE.

QUALORA L'INFORTUNIO NON ABBAIA DATO ORIGINE A RICOVERO O INTERVENTO CHIRURGICO, I TERMINI DI CUI SOPRA DECORRONO DAL GIORNO DELL'INFORTUNIO STESSO E L'IMPRESA RIMBORSERÀ LE SPESE SOSTENUTE E DOCUMENTATE FINO A CONCORRENZA DEL 20% DEL MASSIMALE PATTUITO, RESTANDO A CARICO DELL'ASSICURATO UNA FRANCHIGIA DI EURO 52,00 PER SINISTRO.

La riduzione di fratture è considerata intervento chirurgico;

c) il trasporto dell'Assicurato con ambulanza all'ambulatorio o all'istituto di cura, da un istituto di cura all'altro e per il ritorno a casa, FINO A CONCORRENZA DEL 10% DEL MASSIMALE ASSICURATO, CON IL LIMITE DI EURO 517,00 (LA NECESSITÀ DEL TRASPORTO DEVE ESSERE CERTIFICATA DA UN MEDICO);

d) primo acquisto di protesi ortopediche anche sostitutive di parte anatomica, rese necessarie da infortunio, nonché le spese sostenute per l'acquisto o noleggio (PER UN ANNO) di carrozzelle ortopediche;

e) cure ed applicazioni, inclusi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva, EFFETTUATI ENTRO DUE ANNI DALL'INFORTUNIO e sempreché la polizza sia in vigore, resi necessari per ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici al volto provocati dall'infortunio, FINO A CONCORRENZA DEL 20% DELLA SOMMA ASSICURATA, CON IL MASSIMO DI EURO 1.040,00.

IL RIMBORSO VIENE EFFETTUATO A CURA ULTIMATA, SU PRESENTAZIONE DELLA CARTELLA CLINICA COMPLETA (IN

CASO DI RICOVERO), DELLA DOCUMENTAZIONE MEDICA RELATIVA ALLE CURE, NONCHÉ DEGLI ORIGINALI DELLE RELATIVE NOTULE, DISTINTE E RICEVUTE DEBITAMENTE QUIETANZATE.

L'Impresa corrisponde all'Assicurato l'indennità forfettaria di euro 15,00 per ciascun sinistro comportante ricovero a titolo di concorso spese per il rilascio della cartella clinica relativa al sinistro denunciato.

DIARIA DA RICOVERO E GESSATURA.

Se prevista in polizza la garanzia "Diaria da Ricovero e convalescenza", di cui alla Condizione Particolare 7.F delle Condizioni di Assicurazione, la stessa si intende abrogata e così sostituita:

a) in caso di ricovero in istituto di cura reso necessario da infortunio, non escluso ai sensi di polizza, l'Impresa assicura, per ogni pernottamento e PER UN PERIODO MASSIMO DI 120 GIORNI PER OGNI ANNO ASSICURATIVO, la corresponsione dell'indennità pattuita in polizza per ciascun Assicurato. Qualora durante il ricovero sia applicata una gessatura, in alternativa alla presente garanzia l'Assicurato può optare per la liquidazione dell'indennità da gessatura di cui al seguente punto b).

IN CASO DI SINISTRO L'ASSICURATO O GLI AVENTI DIRITTO, OLTRE A ESSERE TENUTI AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 8.1, DEVONO PRESENTARE COPIA INTEGRALE DELLA CARTELLA CLINICA O DOCUMENTO EQUIVALENTE, IN ORIGINALE;

b) in alternativa alla garanzia "Diaria da ricovero", o quando l'infortunio non abbia reso necessario il ricovero, in caso di applicazione di una gessatura l'Impresa corrisponde un'indennità giornaliera, di importo pari a quella da ricovero, per l'intero periodo di immobilizzazione fino al giorno di rimozione, comunque sino a un periodo massimo, per ciascun assicurato, di 45 giorni per evento e per anno assicurativo.

IN CASO DI SINISTRO L'ASSICURATO O GLI AVENTI DIRITTO, OLTRE A ESSERE TENUTI AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 8.1, DEVONO PRESENTARE COPIA INTEGRALE DELLA CARTELLA CLINICA O DOCUMENTO EQUIVALENTE, IN ORIGINALE, RILASCIATO DAL CENTRO MEDICO CHE HA EFFETTUATO L'APPLICAZIONE E LA RIMOZIONE DEL TUTORE IMMOBILIZZANTE.

31965 - RE - TACITO RINNOVO E STIPULAZIONE CONTESTUALE CON UNA POLIZZA R.C. AUTO

Si ricorda che la presente assicurazione non è un rischio accessorio correlato ad eventuali polizze che coprono il rischio r.c. auto contestualmente stipulate con la presente Impresa ed aventi come contraente un assicurato del presente contratto, con la necessaria conseguenza di obbligo di comunicazione di disdetta o di recesso secondo quanto previsto dalle condizioni generali di polizza.

Polizza stipulata elettronicamente da
Contraente **PAOLO FIGNA**

36860 - CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE

La contraente prende atto che ai sensi dell'art. 66 del Regolamento IVASS 40/2018 ha assunto l'obbligo di consegnare :

- ai singoli aderenti la documentazione precontrattuale e contrattuale relativa al presente contratto di assicurazione; e
- agli assicurati che non sostengono neanche in parte l'onere del pagamento del premio, l'informativa relativa al diritto di richiedere l'informativa all'impresa ex art. 9 comma 3 lett. b e c del Reg 41/2018.

Ai sensi dell'art. 120 quater del D.Lgs 209/2005 la consegna potrà avvenire su supporto cartaceo. Laddove possibile, la consegna avverrà mediante supporto durevole non cartaceo.

36861 - CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE TRAMITE PUBBLICAZIONE INTRANET

La contraente prende atto che ai sensi dell'art. 66 del Regolamento IVASS 40/2018 ha assunto l'obbligo di consegnare :

- ai singoli aderenti la documentazione precontrattuale e contrattuale relativa al presente contratto di assicurazione; e
- agli assicurati che non sostengono neanche in parte l'onere del pagamento del premio, l'informativa relativa al diritto di richiedere l'informativa all'impresa ex art. 9 comma 3 lett. b e c del Reg 41/2018.

Tale obbligo è rispettato mediante la pubblicazione del Set Informativo nell'area intranet della contraente.

40037 - INFORMATIVA PRIVACY

La Contraente si obbliga a consegnare ai singoli aderenti l'Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali valida dal 25 maggio 2018

40835 - DETRAZIONE FISCALE - CLAUSOLA VALIDA SE CONTRAENTE PERSONA FISICA AI SENSI DEL D.Lgs 47/2000

La presente polizza, le successive quietanze e/o gli atti di variazione eventualmente emessi, sono documenti validi a supportare la detrazione fiscale relativamente alla specifica componente di premio nelle stesse indicato.

L'importo della effettiva detrazione è legato al rispetto dei requisiti, delle condizioni e dei limiti previsti dalle disposizioni di legge pro tempore vigenti da parte del soggetto titolato eventualmente ad usufruirne.

40940 - SOSPENSIONE CONTRATTO - INFORTUNI DEL CONDUCENTE SU TARGA

Qualora la copertura assicurativa fosse prestata per gli **Infortunati del Conducente su Targa** in gestione a "libro matricola", è prevista la **sospensione del contratto** alle seguenti condizioni:

il Contraente può sospendere il contratto comunicandolo all'Impresa e la sospensione decorre dalla data di emissione dell'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. Il numero massimo di sospensioni annue consentite è pari a 3.

È possibile sospendere il contratto, solo se è stato corrisposto il premio assicurativo (polizza – quietanza – appendice) e la richiesta del Contraente deve avvenire lo stesso giorno in cui ha effetto l'appendice di sospensione. Trascorsi 18 mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione, il contratto si intende annullato e il premio pagato resta acquisito dall'Impresa.

La riattivazione, avviene mediante sostituzione del contratto e con prolungamento della data di scadenza, nonché delle relative rate intermedie, per un periodo uguale a quello della sospensione.

La riattivazione del contratto è consentita solo da parte del Contraente. È possibile effettuarla sul medesimo veicolo o per un veicolo diverso purché appartenente ad un gruppo tariffario o settore di rischio previsto dal prodotto e, pertanto, con possibile ricalcolo del premio.

NON è possibile sospendere il contratto nei seguenti casi:

- polizza di durata temporanea
- polizza in cui è in atto il processo di annullamento per scadenza o sinistro in data futura
- in presenza di titoli insoluti (quietanze o appendici) – poiché è necessario prima procedere con l'incasso del premio non pagato
- polizza che assicura "Macchine operatrici" (settore tariffario VI) e "Macchine agricole" (settore tariffario VII)

42522 - Rateizzazione premio tramite SDD o Carta di Credito

Si precisa che il contenuto dell'articolo intitolato **Pagamento del premio e stipula indipendente da assicurazioni obbligatorie per Legge** delle Condizioni di Assicurazione viene integrato con quanto segue:

Qualora sia stato accordato il frazionamento mensile e scelta la modalità di pagamento tramite addebito su conto corrente (SDD), la prima rata di premio – pari a 1/12 dell'importo annuo di polizza – deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle scadenze e il rilascio della quietanza è sostituito da conferma di pagamento tramite SMS; le modalità del pagamento delle rate successive sono disciplinate dall'allegato SEPA Direct Debit che forma parte integrante del contratto.

Se il Contraente ha optato per l'Addebito Continuativo su Carta di Credito, le modalità di pagamento sono disciplinate dalle disposizioni contenute nell' "Allegato Pagamento frazionato del premio tramite Addebito Continuativo su Carta di Credito", che forma parte integrante del contratto.

E' facoltà dell'Impresa revocare il frazionamento mensile in caso di contratti pluriennali; tale facoltà potrà essere esercitata ad ogni scadenza annuale previo avviso al Contraente con preavviso non inferiore a 60 giorni; è in tal caso parimenti facoltà del Contraente recedere dal contratto con preavviso all'Impresa non inferiore a 15 giorni rispetto alla sopra citata scadenza annuale.

Invariato il resto.

539 - Abrogazione tacito rinnovo

LA PRESENTE POLIZZA CESSERÀ ALLA SUA NATURALE SCADENZA DEL 31/08/2024, SENZA OBBLIGO DI DISDETTA DELLE PARTI CONTRAENTI.

904 - Attività del Contraente

Si precisa che l'attività svolta dal Contraente è la seguente : ente che promuove ed organizza senza scopo di lucro, in collaborazione con le associazioni sportive affiliate, iniziative atletiche sportive e ricreative a carattere locale provinciale e nazionale.

51849 - Esclusione per sanzioni ed embarghi

Vittoria Assicurazioni non è tenuta a prestare coperture, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione, se tali coperture, risarcimenti o prestazioni possono esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsiasi forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, USA e Regno Unito.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Rese ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile e determinanti ai fini dell'accettazione del rischio:

1. salvo quanto diversamente dichiarato in polizza, gli Assicurati nominativamente indicati non sono portatori di menomazioni fisiche, postumi di pregresse malattie gravi e permanenti, e, in particolare, non risultano affetti da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., epilessia, o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali.

2. Il Contraente dichiara di non avere in corso:

- a favore degli stessi Assicurati, altre polizze a copertura dei rischi infortuni oggetto della presente;

- a favore di altre persone, polizze con la Vittoria Assicurazioni S.p.A., ovunque sottoscritte, a copertura di rischi aeronautici come descritto dall' art. 6.2 delle Condizioni di Assicurazione;

qualora in seguito decidesse di stipulare altre polizze per i predetti rischi infortuni aeronautici resta sin d'ora pattuito che, nel caso in cui più Assicurati subiscano un infortunio nello stesso evento, l'esborso a carico della Vittoria Assicurazioni S.p.A., in base alla presente e alle altre polizze non potrà superare la somma di Euro 6.455.715 pari a lire 12.500.007.283 complessivamente per automobile. Qualora gli indennizzi calcolati per le singole polizze dovessero eccedere nel totale tale importo, gli stessi verranno ridotti con imputazione proporzionale ai capitali previsti sulle singole polizze stipulate con la Vittoria Assicurazioni S.p.A.

3. Il Contraente non ha avuto, nell'ultimo quinquennio, polizze infortuni annullate per sinistro.

4. I rischi garantiti con la presente polizza non sono assicurati presso Società poste in liquidazione coatta amministrativa con contratti trasferiti ad altra Società a norma dell' art. 1 del D.L. 26-9-1978, n° 576, così come convertito nella legge 24-11-1978 n° 738.

Ogni deroga, modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo di polizza.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e di approvare le seguenti "Condizioni di Assicurazione":

Condizioni Generali di Assicurazione - mod. PB025342-CGA-EDZ-0119

e di aver preso atto che costituiscono parte integrante della presente polizza. Per l' effetto dichiara di conoscerle e di accettarle quali condizioni contrattuali.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 nonché di acconsentire al trattamento dei miei dati personali, con particolare riferimento a quelli di categorie particolari relativi allo stato di salute, all'appartenenza ad associazioni anche a carattere sindacale, all'origine etnica o razziale, biometrici e giudiziari, svolto da Vittoria Assicurazioni S.p.A. per le finalità assicurative, con le modalità e nei termini di cui alla predetta informativa, ivi comprese le comunicazioni effettuate nei confronti dei soggetti facenti parte della "catena assicurativa" e i trattamenti dagli stessi effettuati, in qualità di titolari o responsabili, per adempiere alle menzionate finalità.

Firmato elettronicamente da
PAOLO FIGNA

CONTRAENTE



VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.

Il contraente dichiara di aver ricevuto e preso atto del contenuto del Set Informativo redatto ai sensi delle vigenti disposizioni previste dal Codice delle Assicurazioni Private e del regolamento Ivass n.41 del 2 Agosto 2018.

Firmato elettronicamente da
PAOLO FIGNA

CONTRAENTE

Ad ogni effetto di legge ed anche ai sensi degli artt. 33 e seguenti del D.Lgs. 206/2005, nonché degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver conosciuto e di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione e precisamente :

- 2.3 - Perdita del diritto all'indennizzo se non è stata dichiarata, al momento della stipulazione o successivamente, l'esistenza di altre polizze infortuni sottoscritte dal Contraente per gli stessi Assicurati.
- 2.10 - Proroga della polizza in mancanza di disdetta data almeno 60 giorni prima della scadenza.
- 2.11 - Recesso dalla polizza per sinistro ed anticipata risoluzione della polizza.
- 2.12 - Possibilità dell' Impresa di adeguare le condizioni di premio in corso di polizza e conseguente diritto di recesso del Contraente.
- 4.1 - Esclusioni dalla garanzia.
- 4.2 - Limiti di indennizzo, per rischi diversi da quello aeronautici, in caso di più Assicurati che subiscano un infortunio nello stesso evento.
- 4.5 - Cessazione dell' assicurazione per sopravvenienza di alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., epilessia o di infermità mentali.
- 5.1 - Franchigie per invalidità permanenti parziali inferiori al 50% della totale.
- 6.2 - Infortuni aeronautici: limiti di indennizzo per automobile, anche per garanzie prestate con più polizze.
- 6.3 - Accantonamento dell'indennizzo in caso di responsabilità civile del Contraente.
- 8.3 - Deferimento a Collegio Medico di controversie sulla natura e sulle conseguenze delle lesioni provocate da infortunio.

Firmato elettronicamente da
PAOLO FIGNA

CONTRAENTE

Avvertenza (ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento IVASS n. 41/2018)

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.

Nota (ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento IVASS n. 41/2018)

Il presente contratto prevede il pagamento del premio con la periodicità indicata nella prima facciata di polizza; inoltre, si precisa che i mezzi di pagamento consentiti da Vittoria per il perfezionamento del presente contratto sono i seguenti: assegno bancario o circolare non trasferibile intestati all' Impresa o all' intermediario; bonifico bancario; moneta elettronica; pagamento in conto corrente postale; pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.

Firmato digitalmente da VITTORIA

ASSICURAZIONI Legale Rappresentante CESARE
CALDARELLI

L'importo dovuto alla firma del presente contratto è stato incassato alla data e ora presente sulla Ricevuta di Pagamento